



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO



DIPARTIMENTO JONICO IN SISTEMI
GIURIDICI ED ECONOMICI DEL MEDITERRANEO
SOCIETÀ, AMBIENTE, CULTURE
IONIAN DEPARTMENT OF LAW, ECONOMICS
AND ENVIRONMENT

6
2017

QUADERNI DEL DIPARTIMENTO JONICO

ESTRATTO da
IL LINGUAGGIO DEL PROCESSO
Una riflessione interdisciplinare
a cura di Nicola Triggiani

EGIDIO ALBANESE

Il linguaggio dell'avvocato penalista:
tecniche di argomentazione e di persuasione
dal Tribunale alla Corte d'Assise

<http://edizionijsge.uniba.it/> • ISBN - 978-88-9428-100-2



EDIZIONI
JSGE

DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Bruno Notarnicola

COORDINATORE DELLA COLLANA

Francesco Mastroberti

COMITATO DIRETTIVO

Laura Tafaro, Concetta Maria Nanna, Maria Casola, Cira Grippa,
Pierluca Massaro, Federica Monteleone, Maria Laura Spada, Stefano Vinci

COMITATO SCIENTIFICO

Maria Teresa Paola Caputi Jambrenghi, Domenico Garofalo, Francesco Mastroberti,
Bruno Notarnicola, Riccardo Pagano, Nicola Triggiani, Antonio Felice Uricchio,
Massimo Bilancia, Annamaria Bonomo, Daniela Caterino, Gabriele Dell'Atti, Michele Indellicato,
Ivan Ingravallo, Antonio Leandro, Giuseppe Losappio, Pamela Martino,
Francesco Moliterni, Concetta Maria Nanna, Fabrizio Panza, Paolo Pardolesi,
Giovanna Reali, Paolo Stefani, Laura Tafaro, Giuseppe Tassielli, Umberto Violante

RESPONSABILE DI REDAZIONE

Stefano Vinci

Redazione:

Prof. Francesco Mastroberti
Dipartimento Jonico in Sistemi Economici e Giuridici del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture
Via Duomo, 259 - 74123 Taranto, Italy
E-mail: francesco.mastroberti@uniba.it
Telefono: + 39 099 372382
Fax: + 39 099 7340595
<http://edizionidsge.uniba.it/i-quaderni.html>

Egidio Albanese

IL LINGUAGGIO DELL'AVVOCATO PENALISTA:
TECNICHE DI ARGOMENTAZIONE E DI PERSUASIONE
DAL TRIBUNALE ALLA CORTE D'ASSISE*

ABSTRACT	
<p>Il saggio affronta il difficile problema dell'attuale disagio linguistico, parlato e scritto, dell'avvocato penalista, chiamato sempre più a censurare i tempi processuali delle sue arringhe ed a limitare la verbosità dei propri scritti difensivi.</p> <p>Si pone, pertanto, il problema di esaminare in quali termini il linguaggio forense del professionista vada adeguato, in ambito penale, ai più moderni caratteri di semplificazione e celerità imposti dal vigente codice di rito, con particolare riferimento al tema della <i>cross-examination</i>, delle conclusioni orali in dibattimento e degli scritti difensivi.</p>	<p>The essay examines the difficult issue of the linguistic discomfort of criminal lawyers, in spoken and written productions. Indeed they are, more and more requested to censor the length of their closing statements and to limit the verbosity of their defensive writings.</p> <p>The core issue consists in examining to which extend the forensic language used by lawyers in the criminal field should be adapted, to the most recent simplifications and speed requirements imposed by the current criminal procedural code, with particular reference to the <i>cross-examination</i>, oral defense at the end of the hearings phase and defensive writings.</p>
Eloquenza – <i>cross-examination</i> – processo penale	Eloquence – <i>cross-examination</i> – criminal proceedings

SOMMARIO: 1. Un nuovo equilibrio tra la parola dell'avvocato e il processo penale. – 2. Argomentare la tesi difensiva attraverso la *cross examination* testimoniale – 3. L'arte della persuasione nell'arringa davanti a giudici e giurati. – 4. Il linguaggio negli scritti difensivi.

1. L'introduzione del "nuovo" codice di procedura penale del 1988 ha determinato un sensibile mutamento nelle abitudini forensi degli avvocati penalisti, fino ad allora educati ad un modello di eloquenza costruita sull'esempio dei grandi maestri come Bentini, De Marsico, Porzio (solo per citarne alcuni), i quali consegnarono alle generazioni successive un modello di oratoria efficace, garbata e

* Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco.

dotta, che svecchiava il retorismo barocco dell'Ottocento ed introduceva nuovi canoni di linguaggio e di comportamento¹.

Le numerose pubblicazioni di arringhe e di manuali deontologici diffusi tra gli anni Trenta e gli anni Sessanta del Novecento, unitamente al grande contributo offerto da alcune Riviste come *L'eloquenza*, diretta dal compianto avvocato tarantino Antonio Russo e *Gli oratori del giorno*, diretto dall'avvocato Titta Madia (il cui progetto è stato orgogliosamente ed efficacemente portato avanti dall'infaticabile Titta Madia Jr., recentemente scomparso) costituirono i *breviari* a cui gli avvocati italiani ispirarono la loro tecnica professionale.

Il passaggio al nuovo codice determinò, quindi, nell'immediatezza una fase di transizione tra avvocati e magistrati avvezzi a quell'elegante stile eloquente – che si esternava non soltanto nelle arringhe, ma in ogni fase processuale, che andava dai rapporti con il Pubblico Ministero all'esame testimoniale – e le nuove leve, che colsero nelle norme codicistiche del codice Vassalli un senso di maggiore praticità dettato dall'introduzione delle disposizioni sui riti alternativi che inneggiavano alla brevità processuale.

Le generazioni più “fresche” di professionisti hanno perso, quindi, gran parte di quel “vecchio smalto” dei penalisti del passato (avvocati e pubblici ministeri) che spadroneggiavano in Corte d'Assise tenendo banco dinanzi ai giurati ed al folto pubblico che accorreva per assistere all'evento dell'arringa. Gli avvocati “nuovi” hanno dovuto imparare, invece, una nuova lingua forense, determinata dalla particolare celerità e semplicità nello svolgimento del processo, i cui caratteri sono stati ben riassunti da Carlo Ghisalberti:

Del rito inquisitorio recepito nel codice del 1930 apparivano ormai obsolete, oltre che in evidente contrasto con i postulati e le normative costituzionali a base nettamente garantista, sia l'idea della segretezza connaturata alla fase istruttoria del procedimento dominata dalle figure del giudice istruttore e del pubblico ministero, con scarsa o quasi nulla presenza della difesa, sia l'immagine meramente formale di una fase dibattimentale, fondata prevalentemente sul mero riscontro delle prove acquisite in quella precedente e, quindi, del tutto inidonea a un'effettiva tutela dell'imputato la cui posizione nel giudizio risultava largamente svantaggiata. Di qui i motivi ispiratori della riforma, che si è tradotta con l'emanazione del codice del 1988, i cui obiettivi fondamentali dovevano essere: *a)* la semplificazione e celerità nello svolgimento del processo; *b)* l'attuazione totale dell'oralità e della pubblicità nel giudizio; *c)* la *par condicio* per l'accusa e la difesa in ogni fase del procedimento; *d)* la tutela della libertà del difensore; *e)* garanzie e diritti per l'imputato².

Nell'applicazione pratica, queste previsioni si sono trasformate in una tecnicizzazione sempre maggiore del ruolo del difensore, in considerazione del fatto

¹ Sull'argomento si rinvia a Vinci, 2007.

² Ghisalberti, 1994.

che l'oralità è risultata man mano pretermessa con il consentire l'ingresso nel processo a prove precostituite (come le dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria o al pubblico ministero, senza contraddittorio, dai "testimoni" nel corso delle indagini preliminari o quelle rese da un imputato in un procedimento connesso). Inoltre, le regole sulla pubblicità hanno condizionato la presenza del pubblico nello svolgimento della maggior parte delle attività processuali, escludendolo dalle indagini preliminari, dall'udienza preliminare e da tutti gli atti che si svolgono in camera di consiglio (compresi i processi celebrati nelle forme dei riti alternativi, sempre di più largo accesso): tutto ciò ha avuto l'effetto di rendere lo svolgimento di tali atti un "affare privato" tra giudice, pubblico ministero e avvocato. La pubblicità è stata confinata, quindi, soltanto nelle ipotesi sempre meno frequenti di processi celebrati in udienza dibattimentale, dove l'avvocato ha ancora lo spazio di articolare la parola nel corso dell'istruzione dibattimentale fondata sull'esame incrociato delle parti e dei testimoni (*cross examination* del processo anglosassone) e sulla discussione in contraddittorio, che può assumere ancora oggi i caratteri della teatralità soltanto dinanzi agli organi collegiali (Tribunale collegiale, Corte di assise, Corte di appello e Corte di assise di appello): benché non sussista nessun divieto, i tempi consentiti dinanzi ai giudici monocratici e ai neo giudici di pace (con estensione che si è andata allargando nel corso degli anni) risultano di fatto costretti dalla grossa mole di udienze che inducono a limitare la discussione dell'avvocato soltanto all'illustrazione dei dettagli tecnici del fatto e del diritto, lasciando da parte ogni argomentazione che esuli da quanto strettamente necessario ed indispensabile ai fini della causa.

La riprova di questa costrizione dei tempi per le parole degli avvocati viene dalla prassi e trova riscontro nel recente interesse da parte della Scuola Superiore dell'Avvocatura al tema del linguaggio: infatti, la rivista trimestrale *Cultura e diritti per una formazione giuridica* ha previsto una rubrica dedicata proprio al tema "Argomentazione e linguaggio", nel quale vengono pubblicati numerosi interventi aventi ad oggetto il problema della neo-lingua forense. A tal proposito, è sufficiente richiamare l'articolo di Luciana Breggi dedicato al tema de *La semplificazione del linguaggio giuridico negli atti processuali*, per cogliere l'avvertita esigenza da parte degli osservatori processuali verso uno sforzo di chiarezza del linguaggio quale condizione necessaria per un nuovo modello di processo efficiente³.

Tale indirizzo risulta condiviso da Gianrico Carofiglio nel recente romanzo intitolato *La regola dell'equilibrio*, nel quale l'Autore dedica alcune riflessioni sulla vita, sul lavoro di magistrati e avvocati, sull'etica del mondo giudiziario. Tra queste, molte attengono alla critica del linguaggio usato oggi nei tribunali, a cominciare dalla denuncia della verbosità, della prolissità, della tendenza all'amplificazione da parte di giudici ed avvocati sia nella forma scritta che in quella orale: la prima ad apparire verbosa è la Giudice che rigetta una richiesta di arresto dell'assistito dall'avvocato

³ Breggi, 2012, 29-36.

Guerrieri (protagonista del romanzo). La giudice è dipinta come magistrato corretto e competente, ma la sua scrittura risponde ai canoni tradizionali della scrittura giudiziaria: «Gli stessi concetti, per cui erano state usate centinaia di parole, potevano essere riassunti in poche frasi ... I giuristi, con rare eccezioni, sono inconsciamente e tenacemente contrari alla chiarezza e alla sintesi». Lo stesso difetto lo ha il giovane, e non apprezzato, praticante, che scrive frasi come «Voglia la signoria illustrissima compiacersi di disporre il sequestro in via di urgenza». Lo ammaestra Guerrieri: «È sufficiente: 'si chiede il sequestro in via d'urgenza'. Se incontri un pubblico ministero, intendo la persona in carne e ossa, gli dici: buongiorno 'signoria vostra illustrissima'?».

Prolisso è anche il discorso orale: per semplice incapacità, ma anche per inconfessabili ragioni economiche. Spiega Guerrieri che a volte l'andamento del dibattimento fa capire a tutti che l'imputato verrà assolto. Non occorre che il difensore si esibisca in arringhe lunghe e particolarmente elaborate. Ma cosa accade se l'imputato è presente in aula? L'avvocato deve giustificare ai suoi occhi l'onorario che gli chiederà: «Se parli cinque minuti è molto probabile che lui, una volta assolto, discuta l'ammontare della parcella. Dunque bisogna parlare, a lungo, con indignazione per quello che ha finora ingiustamente patito l'imputato, sfoderando dotti riferimenti giurisprudenziali e invocazioni alla giustizia».

Alla base dell'inefficienza del linguaggio usato dai giuristi ci sono, dunque, questioni che vanno al di là della capacità e della volontà degli operatori del diritto: le attese del cliente, come nel caso descritto da Carofiglio, ma anche l'abitudine acquisita nelle aule universitarie. Ogni studente di giurisprudenza impara una vera e propria lingua straniera, anche se condivide con l'italiano gran parte delle regole costitutive: si tratta di «una lingua sacerdotale e stracciona al tempo stesso, in cui formule misteriose e ridicole si accompagnano a violazioni sistematiche della grammatica e della sintassi», «tanto più apprezzata quanto più è capace di escludere i non addetti ai lavori dalla comprensione di quello che avviene nelle aule di giustizia e di quello che si scrive negli atti giudiziari». Come nota Carofiglio-Guerrieri a proposito del giovane praticante: «Nei suoi primi sei mesi di pratica, in un altro studio legale, gli avevano inculcato alcuni insegnamenti come fossero verità di fede. Fra questi, che negli atti giudiziari, e in particolare quelli rivolti a un magistrato, si scrive in quel modo. Adesso si sentiva dire che, forse, non era proprio così».

L'idea contenuta nel romanzo, destinato ad un folto pubblico di lettori appartenenti anche al settore forense, costituisce la testimonianza di un mutamento in atto che sembra condurre verso la totale abolizione della prolissità e ridondanza, al fine di contribuire a rendere più rapida ed efficiente l'attività giudiziaria (orientamento che, come vedremo, sta assumendo un definito carattere normativo).

Ridurre all'essenziale scritti difensivi, formule processuali ed arringhe potrebbe rappresentare, secondo questa tendenza, la soluzione per la modernizzazione del

sistema giudiziario, ma ciò finirebbe forse per annientare definitivamente l'identità professionale degli avvocati.

2. Nel corso di un interessante convegno tenutosi a Lipari il 10 settembre 2011, promosso dall'Unione delle Camere Penali Italiane, è stato affrontato a più voci il tema «Per uno statuto della logica nel processo penale: una ricognizione della materia quale punto di partenza per la definizione delle patologie logiche dell'argomentazione processuale»⁴. Tra i tanti interventi, tutti di altissimo livello, quello di Paolo Ferrua è stato incentrato sul problema dell'argomentazione giudiziale in sede penale, con particolare riferimento alle tecniche di esame dei testimoni. Si legge nell'*incipit* del suo contributo pubblicato negli atti del Convegno:

L'argomentazione è un discorso 'giustificativo' che muovendo da determinate premesse giunge ad una certa conclusione. Il procedimento probatorio può considerarsi una particolare forma di argomentazione, in cui la conclusione è suffragata da argomenti tali da potersi dire per l'appunto 'provata'. La struttura del procedimento probatorio è dunque triadica, dovendosi distinguere: a) le premesse o proposizioni probatorie (o, più semplicemente, le prove); b) la proposizione da provare; c) l'atto del provare, ossia il criterio per effetto del quale si passa dalle proposizioni probatorie a quella da provare⁵.

Sulla scorta di questa premessa, l'Autore distingue due possibili modelli di prova: quello *deduttivo*, tipico delle scienze formali o analitiche, nelle quali, muovendo da assiomi e postulati, si arriva necessariamente a conclusioni certe, e quello *non deduttivo*, tipico delle scienze empiriche o reali, dove non esistono metodi o tecniche argomentative in grado di garantire l'assoluta certezza o verità delle conclusioni, le quali restano soltanto più o meno probabili. Portando questo schema nell'ambito del processo penale, è possibile ritenere che l'argomentazione sia in fatto sia in diritto non corrisponde al modello deduttivo della dimostrazione matematica, in quanto, riguardo al diritto, ogni disposizione è suscettibile di una pluralità di interpretazioni, mentre, riguardo al fatto, esso appartiene al passato e come tale non è suscettibile di verifica diretta.

Il procedimento logico utilizzato è quindi di tipo *abduttivo*: ci si muove dai fatti del presente, ossia dalle prove, per ricostruire quelli del passato: la fallibilità del meccanismo spiega perché si parli di prova «oltre ogni "ragionevole" dubbio», in quanto l'aggettivo ragionevole tempera e modera le pretese di verità che deriverebbero dal considerare la prova alla stregua di una dimostrazione matematica⁶.

⁴ Gli atti possono leggersi in Comi, Dominici, 2012.

⁵ Ferrua, 2012, 33.

⁶ Ferrua, 2012, 34: «in sostanza, vuol significare che, quando le prove a carico sono forti e convergenti, ad impedire la condanna non basta un qualsiasi dubbio astrattamente ipotizzato dalla difesa, ma occorre che quel dubbio sia 'ragionevole'. Per riprendere una bella immagine di Wittgenstein, 'colpevole al di là di ogni ragionevole dubbio' indica che si è giunti a un punto, indeterminabile a

Tale premessa consente di definire i margini di attività dell'avvocato che – ove abbia effettuato la scelta coraggiosa di affrontare il dibattimento – dovrà predisporre una plausibile tesi difensiva che dovrà trovare seguito nelle prove documentali e testimoniali richieste. L'intero processo si dovrà giocare, quindi, nell'ambito dell'agone dibattimentale e ruoterà attorno alla capacità di svolgere con particolare attenzione il controesame dei testimoni, riuscendo a formulare domande che elidano o sminuiscano la verità processuale acquisita nel corso dell'esame del pubblico ministero.

Come affermato da Alessandro Traversi nel volume *La difesa penale. Tecniche argomentative e oratorie*, non esistono regole fisse cui attenersi, «non foss'altro perché il modo di formulare le domande varia – ovviamente – in relazione alle diverse situazioni che di volta in volta possono presentarsi e, cioè, a seconda del genere di processo e della tipologia e personalità del testimone da esaminare o controesaminare»⁷.

In ogni caso – avverte l'Autore – è possibile definire alcuni criteri generali che è opportuno seguire. Per quanto concerne l'esame, allorchè si tratta di porre domande a testimoni o consulenti tecnici indotti dalla difesa, il criterio da adottare è essenzialmente quello di mettere a proprio agio l'esaminando e di rivolgergli una sequenza di domande caratterizzate da un progressivo passaggio dal generale allo specifico. Queste domande debbono essere brevi, chiare e nette: “brevi” per evitare il rischio di disperdersi in inutili premesse, commenti, subordinate, parentetiche o ipotetiche; “chiare” affinché siano facilmente comprese anche da persone di basso livello culturale o comunque non aduse al linguaggio forense; “nette” perché il modello ideale di domanda è quello c.d. “chiuso” e, cioè, di una domanda alla quale non si possa rispondere altro che con un “sì” o con un “no”⁸. Per quanto riguarda il controesame, invece, il principio suggerito dall'Autore è quello di evitare nel modo più assoluto di porre domande di cui non si conosca la risposta o che, nell'incertezza, possano avere un esito sfavorevole. Con la sola eccezione del caso in cui si sia in possesso di elementi obiettivi di contestazione idonei ad inficiare la testimonianza o l'attendibilità del teste⁹. La fondatezza di questo principio trova riscontro nell'insegnamento offerto dall'avvocato William Ballantine nel 1883, il quale scriveva: «il continuare incessantemente a fare domande nella speranza di arrivare a qualcosa è troppo spesso un piano adottato dagli Avvocati impreparati e il rumore è scambiato per energia»¹⁰.

priori, in cui la vanga del dubbio, che deve sempre armare il giudice, ha incontrato lo strato duro della roccia, rappresentata dalle prove, e si è piegata, risultando non plausibile ogni spiegazione diversa dalla colpevolezza».

⁷ Traversi, 2009, 52.

⁸ Traversi, 2009, 53 e la bibliografia ivi citata.

⁹ Traversi, 2009, 53.

¹⁰ Ballantine, 1883, 50.

Sulla base di questi condivisibili criteri di carattere generale, la tecnica argomentativa nel controesame dei testi deve essere costruita attraverso un'attenta formulazione di domande che conduca a risultati in linea con la tesi difensiva sostenuta. Molto importante appare, sotto il profilo prettamente linguistico, il modo in cui porsi al testimone e in cui formulare la domanda. La *cross-examination* come tecnica presuppone un concetto semplice e fondamentale e cioè che il modo in cui è formulata la domanda ne influenza la relativa risposta¹¹. Occorre, quindi, un gioco di pause e di sospensioni che non deve consentire nessun equivoco nella comprensione della domanda da parte del teste, il quale deve rispondere esclusivamente nell'ambito degli stretti confini delineati dal difensore. Valga sul punto il seguente esempio di scuola:

Un fraticello chiede al Superiore: «Padre, è consentito fumare mentre si sta pregando?», «Assolutamente no, non si possono introdurre distrazioni durante il dialogo con Nostro Signore». Un altro fraticello si rivolge al Superiore: «Padre, è consentito pregare mentre si sta fumando?», «Ma certo figliuolo, qualunque cosa si stia facendo è bene tenere aperto il dialogo con Nostro Signore»¹².

Il testo appena riportato costituisce il modello di quelli che possono essere gli effetti (più o meno disastrosi) derivanti da una domanda posta in maniera errata, che può condurre – secondo la recente ricostruzione casistica pubblicata dall'avvocato Luca Ponzoni – ad un controesame inutile, dannoso, disastroso oppure ad un controesame riuscito: il primo (quello inutile) ricorrerebbe quando il difensore si limita a far ripercorrere il contenuto dell'esame nella vana speranza che salti fuori qualcosa da poter sfruttare¹³; il secondo (quello dannoso) nel caso in cui l'avvocato formuli domande “a risposta multipla”, dalle quali non si comprende su quali basi ritenga di potersi attendere la risposta favorevole (e infatti ne ricava “non uno scherzo ma un'aggressione verbale, non un episodio isolato, ma un costume “sempre aggressivo verbalmente”)¹⁴; il terzo (quello disastroso) nel caso in cui l'avvocato si muova senza scopo e con tecnica inadeguata. L'ultima categoria tipizzata è quella invece del controesame riuscito, grazie al quale il difensore dell'imputato riesce a minare la credibilità del principale testimone d'accusa.

¹¹ Ponzoni, 2015, 3. Cfr. anche Gullotta, 1990, 219.

¹² De Cataldo Neuburger, 2000, 157.

¹³ Osserva Ponzoni, 2015, 5: «Il fatto che sia “inutile” *ex ante* non garantisce affatto che non si riveli dannoso *ex post*, se non altro perché i giudici considerano, giustamente, molto prezioso il loro tempo: l'avvocato che ne provoca inutile dispendio è automaticamente destinato a perdere di credibilità».

¹⁴ Ponzoni, 2015, 7: «Frequente sottotipo del controesame dannoso è la richiesta rivolta al testimone di chiarire eventuali contraddizioni: l'avvocato non dovrebbe domandare di spiegare ma approfittare del vantaggio che la contraddizione può produrre nella discussione finale. Al contrario, il testimone richiesto di chiarire la contraddizione di norma troverà qualche spiegazione soddisfacente, anche se obbligato ad inventarla, o a correggere o a modificare quanto dichiarato».

Tali esempi mettono in luce la difficoltà di utilizzare un'adeguata tecnica argomentativa ed un efficace linguaggio difensivo: strumenti che si acquisiscono necessariamente con l'esperienza e che richiedono che sia ben delineato lo scopo che si vuole raggiungere con le domande poste al testimone. Basti pensare all'utilizzo di espressioni come "è certo di aver visto" in luogo di "esclude di aver visto" per rendersi conto di quanto possa cambiare l'effetto di una risposta a causa di una domanda posta in maniera errata. Con molta efficacia un grande avvocato anglosassone, Francis Wellman, scriveva nel 1903:

La *cross-examination* richiede grandissima abilità; naturale propensione alla razionalità; capacità di percepire chiaramente le situazioni; pazienza infinita e controllo di se stessi; intuizione, tanto acuta da consentire quasi di leggere i pensieri altrui. Impone di saper giudicare un carattere dalle espressioni del viso; di valutare in modo appropriato i motivi dei comportamenti umani. Esige perizia per agire con determinazione e con precisione; assoluta conoscenza dell'oggetto della causa; attenzione estrema e, soprattutto, *istintiva predisposizione a scoprire il punto debole* del testimone che viene interrogato¹⁵.

Per consentire tutto ciò occorre, secondo l'Autore, aver avuto necessariamente a che fare con una enorme varietà di testimoni, chiamati a deporre su un infinito numero di circostanze diverse in modo da consentire il confronto con tutte le sfumature e con tutti gli aspetti della complessità umana nelle sue più svariate accezioni di carattere morale, passionale o intellettuale. Si tratta, insomma, di un vero e proprio duello tra avvocato e testimone che va condotto con linguaggio semplice ed appropriato, tale da non generare fraintendimenti e confusione¹⁶. Indicazioni che appaiono senz'altro attuali.

3. Il capitolo III del volume *La difesa penale* di Alessandro Traversi, dedicato alle tecniche argomentative, si apre con il breve ed efficace inciso: «una cosa è dimostrare, altro è convincere»¹⁷. In tale espressione si racchiude il complesso problema della difficoltà di adattare la tesi difensiva ad una capacità espositiva che consenta di persuadere l'interlocutore giudicante, con delle necessarie variazioni a seconda che esso sia un organo monocratico, collegiale oppure una giuria popolare. Infatti, la caratteristica peculiare dell'argomentazione è che essa postula l'esistenza di

¹⁵ Wellman, 2009, 20.

¹⁶ Wellman, 2009, 40.

¹⁷ Traversi, 2009, 49. Osserva l'Autore che l'argomentazione può essere definita come un ragionamento di carattere persuasivo costituito da tre diversi elementi: la premessa, rappresentata da dati di fatto o da regole di comune esperienza di cui si postula la verità; la tesi, ossia l'opinione che si vuole proporre; gli argomenti giustificativi e cioè le regole o le ragioni in base alle quali si ritiene fondata la tesi.

una comunanza intellettuale tra l'oratore ed il suo uditorio essenziale affinché l'argomentazione medesima possa essere effettivamente persuasiva¹⁸.

Tale teoria – sviluppata negli anni Cinquanta del Novecento da Chaïm Perelman e Lucie Olbrechts-Tyteca nel *Trattato dell'Argomentazione* – focalizza il suo oggetto nello «studio delle tecniche discorsive atte a provocare o accrescere l'adesione delle menti alle tesi che vengono presentate al loro assenso»¹⁹. Sulla scorta del pensiero di Aristotele, il quale postulava una “logica in situazione”, capace di tener conto del rapporto tra oratore ed uditorio, è possibile quindi sostenere che ogni argomentazione è determinata dalla necessità di stabilire un contatto mentale con l'uditorio al quale si rivolge. Ogni argomentazione è predisposta e sviluppata dall'oratore tenendo conto (consciamente o inconsciamente) dei mezzi più adatti per persuadere il particolare uditorio cui si rivolge. Per questo è possibile affermare che è l'uditorio a determinare la qualità dell'argomentazione. Basti pensare, a tal proposito, alla differente predisposizione personale a parlare di fronte ad un pubblico di bambini, ragazzi o di adulti, oppure di fronte a persone distratte che dimostrano di non prestare attenzione al proprio discorso. Ciò inciderà pesantemente sulla propria capacità di offrire un quadro esaustivo ed efficace della propria tesi, ancor più se l'interlocutore è rappresentato da uno o più magistrati. Quasi che la distrazione costituisca un messaggio subliminale rivolto a far presto, a chiudere il discorso. Ecco perché è fondamentale non soltanto avere una buona tesi difensiva, ma acquisire gli strumenti adeguati di lingua, stile, tono di voce che suscitino l'interesse dei giudici e dei giurati, affinché non si perdano nei meandri di un'arringa male organizzata, noiosa e difficile da seguire. Occorre invece saper persuadere, saper catturare l'attenzione dell'uditorio, che deve appassionarsi alla tesi offerta, viverla e dividerla, riuscendo a trasmettere patimenti ed emozioni. Scriveva l'avvocato tarantino Alessandro Criscuolo nel 1929:

Qui vien fatto di domandare: è bene trarre a commozione di affetti e il giudice e gli ascoltatori?

Non è facile bisogna. Distinguo grandi e piccoli Tribunali. Nei grandi poiché non ci conoscono tutti, può bene chi mai ha inteso la bontà del pianto, perorare su di un canovaccio sentimentale e farsi credere lui commosso nel lago del cuore.

Ma nei piccoli, nei quali si sanno vita e miracoli, può trarre al pianto, può scuotere i meati dell'altrui petto, chi nel suo petto sentì mai ruggire il dolore? Insomma trattarsi della pratica applicazione dell'oraziano: *si vis me flere, dolendum est primum ipsi tibi*, antico monito che con altre parole Boileau ripete nella sua *Art Poétique*²⁰.

¹⁸ Traversi, 2009, 51: «Per effetto di tale comunanza – nell'ipotesi in cui il ragionamento argomentativo si sviluppa oralmente – si crea infatti una situazione di reciproco condizionamento tra oratore e uditorio grazie alla quale quest'ultimo tende a divenire tanto più disponibile a recepire le tesi che gli vengono presentate, quanto più l'oratore tende, a sua volta, ad adattarsi all'uditorio stesso».

¹⁹ Perelman, 2005, 148.

²⁰ Criscuolo, 1929, 34. Il testo si trova pubblicato anche in Vinci, 2013, 281-6.

Tale breve citazione spiega bene il concetto basilare secondo cui la dote più importante che l'avvocato penalista deve acquisire è l'arte della persuasione che richiede una particolare abilità nel saper realizzare quel contatto spirituale con l'uditorio di cui parlava Perelman. Ma come si ottiene questo risultato? La soluzione sta nel corretto utilizzo di un linguaggio comune, che possa essere inteso dagli ascoltatori e che sia loro anche familiare:

[...] il che non rappresenta un problema se ci si rivolge a degli ascoltatori che hanno la stessa formazione o che svolgono la stessa professione o se ci si rivolge al proprio ambiente abituale in ordine a problemi non specifici. Quando però l'ambiente è ignoto oppure si cerca di ottenere su questioni tecniche l'adesione di un pubblico non iniziato, l'adattamento dell'oratore al suo uditorio può offrire non lievi difficoltà. Siamo di fronte al problema della volgarizzazione²¹.

Le osservazioni di Perelman attengono un problema importante: quello di adeguare il proprio linguaggio alla capacità dell'uditore di seguirlo sulla base delle proprie conoscenze tecniche. Ciò rileva soprattutto nei processi in Corte d'Assise, ad esempio, dove si è dinanzi ad una giuria popolare: in questo caso la presentazione della propria tesi difensiva dovrà essere quanto più possibile volgarizzata e privata di sofismi giuridici che possono indurre a difficoltà di comprensione o, peggio ancora, ad equivoci.

Ma non basta solo adeguare il linguaggio. Per persuadere il proprio pubblico occorre anzitutto conoscerlo, conoscere cioè le tesi che l'uditorio ammette fin dall'inizio ed alle quali sarà possibile agganciare l'argomentazione. È importante non solo sapere quali siano tali tesi, accettate dal pubblico, ma inoltre, sapere con quale intensità vi si consente, giacché si tratta delle tesi da cui l'argomentazione può prendere le mosse. In effetti – osserva ancora Perelman - «molto spesso, in una controversia, delle tesi si contrappongono tra loro, e vincerà quella a cui si dà maggior peso, a cui si aderisce con maggiore intensità»²².

Quindi, in sintesi, occorre saper adeguare il contenuto e la forma del discorso all'uditorio onde renderlo quanto più efficace e produttivo di effetti²³. Scriveva, infatti, Aristotele nel libro I della *Retorica* (cap. 3, 1358b) che il discorso è costituito da tre elementi: «da colui che parla, da ciò di cui si parla e da colui a cui si parla; il fine è rivolto a quest'ultimo, all'ascoltatore [...]». Ed è, quindi, in rapporto a quest'ultimo che vanno esaminate le tecniche di argomentazione giudiziaria, che Traversi classifica in argomento di contraddizione, di identità e definizione,

²¹ Perelman, 2005, 179.

²² Perelman, 2005, 179.

²³ A tal proposito, rileva Traversi, 2009, 52 che la necessità di adattamento all'uditorio è stata da sempre ritenuta imprescindibile ai fini dell'efficacia dell'argomentazione, tanto è vero che i più antichi trattati di retorica, nel sottolineare l'importanza di questo fattore, si premuravano di distinguere tre generi di discorso in relazione alle diverse tipologie di uditorio: l'epidittico, il deliberativo ed il giudiziario.

analogico, di divisione e di inclusione, *a fortiori*, di autorità e per mezzo di esempio, del troppo verosimile.

Questa serie di categorie racchiude in sé automatismi della quotidiana vita professionale che spesso vengono trascurati e poco opportunamente calibrati a seconda delle sedi giudiziarie e delle situazioni in cui ci trova ad operare.

L'argomento di contraddizione, spesso calato attraverso una sottile ironia che può suscitare l'interesse dell'uditorio, consente, ad esempio, di confutare la tesi avversaria, quando può essere opportuno dimostrare l'illogicità di una ricostruzione dei fatti basata soltanto su determinati elementi di prova, ma che non tiene conto di altri elementi che sono invece del tutto incompatibili con l'ipotesi accusatoria²⁴. L'argomento di identità offre l'opportunità di verificare se vi sia o meno coincidenza tra un concetto ed un altro, tra un fatto concreto e la concezione paradigmatica di esso, ovvero tra fattispecie concreta e fattispecie legale²⁵.

L'argomento analogico – detto anche “a pari” e “a contrario” – consente di mettere a confronto due fattispecie che hanno in comune elementi essenziali, pur differenziandosi riguardo a qualche aspetto secondario: si pensi, ad esempio, al confronto tra la misura cautelare inflitta a due imputati con posizioni processuali analoghe oppure totalmente differenti.

Gli argomenti di divisione o di inclusione consistono, invece, nel prospettare tutte le possibili soluzioni di un problema, nell'esaminarle separatamente, eliminando via via quelle ritenute non ammissibili, e nel trarre quindi la conclusione che nessuna di esse o tutt'al più una soltanto possa essere accettata²⁶.

L'argomento “dal più o dal meno” (c.d. *a fortiori*) si concretizza in un raffronto tra due termini di diverso valore quantitativo o qualitativo, tendente a dimostrare che dall'accettazione dell'uno consegue necessariamente quella dell'altro: se, ad esempio, un testimone ammette di non avere, a distanza di tempo, un ricordo preciso di fatti di una certa rilevanza, a maggior ragione si deve dubitare della sua attendibilità allorché riferisce particolari del tutto marginali.

L'argomento di autorità (o *verecundiam*) consiste nel citare, a garanzia della fondatezza della propria tesi, la conforme opinione di soggetti noti per la loro competenza e autorevolezza in materia: la citazione di fonti di dottrina e soprattutto di giurisprudenza è una prassi molto comune, spesso abusata anche in caso di questioni

²⁴ Traversi, 2009, 54.

²⁵ Traversi, 2009, 55. Tale argomentazione presuppone, di regola, il confronto tra un fatto che necessita di essere qualificato e un concetto astratto normativamente o convenzionalmente definito. Strumento indispensabile per il compimento di questa operazione è la definizione, ossia la delimitazione del concetto di riferimento. Se esiste una definizione normativa alla quale è possibile richiamarci, tanto meglio: si tratterà soltanto di controllare se gli elementi della fattispecie coincidono o meno con quelli descritti dalla norma. Qualora, invece, non vi sia una definizione del concetto universalmente accettata, per poter far uso dell'argomento di identità è necessario formularne una che sia condivisa dall'uditorio, altrimenti, mancando l'accordo sulle premesse dell'argomentazione, è ovvio che essa non potrà funzionare.

²⁶ Traversi, 2009, 61.

assolutamente pacifiche, che non richiederebbero neppure il sostegno di un richiamo ad una sentenza di legittimità.

L'argomento del troppo verosimile (c.d. tecnica di Corace) costituisce, infine, un mero espediente retorico, che serve a rendere più forte il ragionamento più debole attraverso la prospettazione come più verosimile proprio della tesi che apparentemente non lo è affatto.

L'applicazione pratica di tutte queste tecniche dipende, però, solo e soltanto dalla capacità dell'avvocato di saperle adeguare al caso concreto e metterle in atto nel momento giusto, perché se si sbaglia il tempo, se l'argomentazione viene detta prima o dopo, muta il suo peso nell'ambito del discorso. Scriveva il famoso penalista romagnolo Genuzio Bentini:

Vive di opportunità, soprattutto di opportunità, la parola dell'avvocato. Grande in quel punto e a suo tempo, oppure *vox clamantis in deserto*. Vigila dunque su di lei, e la domina un senso di ritmo e di misura, che la provoca e la trattiene, che la lancia e la fa schiava. Il processo che si dilunga e si trascina per le pagine fitte dell'istruttoria, non è la causa, è l'abbozzo della causa, la causa esce dal mortorio della parola scritta, vive la sua vita, va per la sua via, il giorno della udienza, allorché basta un raggio di sole o una frase per iscucire e mandare all'aria la cartacea mole di volumi e volumi. L'oralità non è garanzia ma condizione di vita, in giustizia. [...] Ma ogni processo ha il suo rovescio, che può sbucare da un momento all'altro, e sovrapporsi. Non c'è causa senza la sua sorpresa, piccola o grande, sostanziale o accessoria. Ed ecco la necessità di una parola non riluttante, elastica, multiforme, che afferra la causa che minaccia di sbandarsi, che la rimette sulla strada, e che si sforza o di tenerle dietro o di tirarsela dietro. È una schiavitù d'attenzione e di vigilanza che bisogna servire sino al sacrificio. Al sacrificio del proprio io, degli impulsi e delle tendenze che formano la sua base²⁷.

L'avvocato deve, quindi, sforzarsi di trattenere i suoi impulsi e di calibrare le parole a seconda del momento più proficuo: al momento giusto può anche essere consentito – con le giuste limitazioni – di esagerare, dicendo qualche parola in più di quelle necessarie. L'avvocatura è infatti «arte di colorire e di nascondere», un gioco delle luci con una tendenza alla negazione, a cogliere più il difetto nelle cose e negli argomenti che la certezza, tutto quello che c'è d'incompiuto e d'impreciso, «il filo che si disgiunge e si sconnette anche nella trama più solida e perfetta». La difesa è sempre dall'altra parte del problema: l'accusa pone un fatto e una responsabilità, e la difesa nega l'una e l'altra con l'occhio attento e vigile alla prova, per cogliere il punto in cui o non prova più o prova contro sé stessa. Alla negazione segue «la sub-tendenza del dubbio», nel caso che fallisca o venga meno la prima: «La difesa dice: – Non è vero – e nega, eppoi soggiunge: – Non è provato – e dubita. È la sua *forma mentis*»²⁸.

²⁷ Bentini, 1927, 35.

²⁸ Bentini, 1927, 42. Cfr. Vinci, 2007, 64-66.

4. Fino ad ora si è concentrata l'attenzione prevalentemente sul linguaggio parlato. Ma l'avvocato penalista ha maturato, nel corso degli ultimi anni, una particolare propensione alla predisposizione di scritti difensivi che accompagnano tutte le fasi del processo, a prescindere dagli atti di impugnazione. Infatti, fin dalle indagini preliminari, il rapporto duale determinato dal codice del 1988 tra pubblico ministero e avvocato, tra giudice per le indagini preliminari e avvocato, tra giudice per l'udienza preliminare e avvocato ha fatto nascere sempre più l'esigenza di utilizzare la forma scritta per esporre la propria tesi difensiva in memorie, note d'udienza, tavole sinottiche e quant'altro possa servire d'aiuto al magistrato per favorire il processo di accertamento della verità e per illustrare sin da subito gli elementi utili per la difesa del proprio assistito.

In tale ottica, ha acquisito particolare funzione la possibilità per i difensori di svolgere attività di indagini difensive fin dalla fase genetica del processo, con l'effetto di poter fornire dati ed elementi all'ufficio del pubblico ministero che possano consentire di pervenire in breve tempo ad una richiesta di proscioglimento. Basti pensare alla facoltà di presentare memorie e documenti a seguito dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari oppure in sede cautelare personale o reale (istanze al PM, riesami o appelli *ex art. 310 cod. proc. pen.*).

Questo sintetico quadro offre la dimensione dello spazio che ha guadagnato l'avvocato penalista in tutte quelle fasi processuali nelle quali l'oralità ha dovuto, per necessità, cedere il passo alla scrittura, nell'ottica di fornire elementi utili, tecnici e mirati che possano avere l'effetto di anticipare ogni sforzo difensivo prima ancora che abbia inizio il processo, nell'obiettivo di poterlo addirittura evitare. Senza trascurare la possibilità di definire il procedimento nelle forme dell'applicazione della pena su richiesta delle parti *ex art. 444 cod. proc. pen.* (nel qual caso – salvo le ipotesi di semplice definizione – può occorrere sostenere la richiesta con argomentazioni che giustifichino la pena richiesta, la derubricazione di un reato o l'applicazione di circostanze attenuanti) o in quelle del sempre più gettonato rito abbreviato, che in moltissimi casi costituisce il capolinea del processo penale, trasformando il rito camerale nella sede naturale dello svolgimento dell'attività difensiva, dove la parola dell'avvocato, in assenza di un uditorio e di un pubblico, deve per necessità ridursi ad una semplice, breve e lineare esposizione da presentare ad un interlocutore monocratico: ciò giustifica il sempre più frequente ricorso a memorie difensive che rafforzino le conclusioni orali del difensore, con una dettagliata ricostruzione, in termini di fatto e di diritto, della vicenda giudiziaria in esame.

Tale stato di cose rende indispensabile uno straordinario tecnicismo da parte dell'avvocato, che è stato costretto a mettere da parte citazioni letterarie e sfoggi poetici in luogo di un mirato, e quanto più possibile essenziale, sforzo difensivo che metta insieme in poche pagine i punti chiave della questione, evidenziando gli elementi di prova e gli orientamenti giurisprudenziali.

Ma quale stile linguistico viene – o meglio – dovrebbe essere utilizzato in questi scritti difensivi? La risposta a questo difficile quesito può essere colta in un interessante studio svolto dal Consiglio Superiore della Magistratura in occasione di un convegno tenutosi a Roma nel settembre 2009 ed avente ad oggetto *La motivazione della sentenza penale: decidere, scrivere, argomentare*, nel quale il consigliere della Corte di Cassazione Luigi Lanza ha posto in rilievo le principali problematiche linguistiche attinenti gli scritti giudiziari del processo penale²⁹. L'Autore – richiamando le considerazioni di Massimo Gramellini sull'attuale crisi linguistica della parola detta, che può trovare salvezza solo nella parola scritta che «riordina le idee, persino a chi non le ha»³⁰ – evidenzia i caratteri dello stile espressivo, della punteggiatura, dei luoghi comuni, dei modi e dei tempi verbali, delle clausole di stile e di tutto quel corredo di individualismi che rendono personale il linguaggio scritto, pur nato da codici linguistici di natura tecnica³¹.

Lanza, nell'indicare la necessità di uno stile lineare, senza divagazioni, che salguardi l'aderenza alle tematiche della responsabilità, richiama le regole di Quintiliano custodite nel libro X delle *Istitutiones oratoriae* al fine di colpire il mal costume di un cattivo utilizzo della lingua italiana, nel chiaro, evidente e più che condiviso segnale di non lasciare che si assista ad una degerazione del linguaggio scritto.

Per questa ragioni, occorre evitare l'abbondanza della parola (“*de copia verborum*”) in luogo della “*brevitas* sallustiana”, ritenuta più adatta tanto per un ascoltatore-lettore attento ed erudito, quanto per un giudice immerso in altri pensieri e assai spesso poco colto (“*apud iudicem occupatum variis cogitationibus et saepius ineruditum*”), invitando comunque l'oratore a non seguire il piacere della folla ignorante (“*voluptas multitudinis imperitae*”). È necessario inoltre prestare particolare attenzione alla scelta delle parole: sicuramente alcune sono più appropriate (“*magis propria*”), altre più belle (“*magis ornata*”), altre più significative ed efficaci (“*plus efficientia*”), altre più espressive (“*melius sonantia*”), altre dotate di maggior eleganza (“*gratia verborum*”), ma è il contesto che deve indicare la loro opportuna collocazione. Da ciò deriva l'insegnamento secondo cui l'eloquenza efficace (“*vis orandi*”) non deve trasmodare nella facondia verbale del ciarlatano (“*volubilitas circulatoria*”), né le parole debbono essere proposte per soddisfare il piacere di una

²⁹ Lanza, 2009.

³⁰ Gramellini, 2006: «Ecco, nell'anarchia esistenziale in cui ci agitiamo, così ben espressa dal procedere sconnesso della neolingua parlata, la parola scritta rappresenta ancora una ringhiera di regole minime a cui appoggiarsi per non cadere. [...] Scrivere impone dei limiti e costringe ad assumere uno stile: magari minimo, magari finto, magari esageratamente rigido o insopportabilmente complicato. Ma uno stile. Qualcosa che permetta a chi legge di avere la sensazione di trovarsi davanti a un essere umano, non a un eruttatore di frasi fatte. Scrivere è intimità autentica, perciò aprire una lettera attenta alla *privacy* molto più che ascoltare una telefonata. La parola scritta riordina le idee, persino a chi non le ha. Non tutto è perduto, allora. Spegniamo la bocca, un segno ci salverà».

³¹ Lanza, 2009, 22.

massa di incompetenti (“*verba composita ad voluptatem multitudinis imperitae*”), ma devono essere mirate al tipo di uditorio. Non si deve poi mai dimenticare che lo scrivere, ciò che successivamente verrà letto, impone ed esige maggior attenzione per quello che si narra, perché la lettura non scorre, nè si allontana come l’impeto di un’arringa³².

Per quanto concerne, infine la tecnica di composizione (“*ratio componendi*”) va usata cautela per l’ispirazione immediata nello scrivere, la quale può diventare un vizio narrativo tipico di coloro che scrivono improvvisando, seguendo la foga dello stimolo immediato (“*scribunt ex tempore, sequentes calorem atque impetum*”). Ben venga poi l’improvvisazione (“*facultas extempore dicendi*”) purchè si tenga sempre il filo del discorso (“*via dicendi*”), senza rapporti circolari di implicazione reciproca che comportano una regressione all’infinito³³.

Le indicazioni offerte dal consigliere Lanza, prese in prestito da Quintiliano, benché rivolte all’indirizzo dei giudici estensori delle sentenze penali, possono essere a ben ragione estese anche all’avvocato penalista, chiamato a prendere in mano la penna per mettere insieme, in bella forma, le sue idee che faranno ingresso negli atti del processo.

Per gli avvocati diventa obbligatorio, infatti, essere sintetici e chiari: non più solo per farsi apprezzare dal giudice, ma anche perché potrebbe imporlo direttamente la legge. Infatti, a tal proposito, appare di fondamentale importanza richiamare i lavori svolti dal *Gruppo di lavoro sulla sinteticità degli atti processuali* – istituito con decreto del 9 febbraio 2016 dal Ministro della Giustizia Andrea Orlando – nell’ottica di eliminare ogni prolissità e lungaggine nel momento in cui il processo diventa informatico.

Si legge nel § 1 della relazione del citato *Gruppo di lavoro* del 1° dicembre 2016, coordinato dal capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Antonio Mura, e composto da studiosi e operatori del diritto anche esterni all’amministrazione:

La chiarezza dello stile è causa ed effetto della chiarezza del pensiero. E il pensiero giuridico, per sua natura, dovrebbe essere un pensiero chiaro. È significativo che già un secolo fa si affermasse che «il diritto è arte di tracciare limiti, e un limite non esiste se non in quanto sia chiaro», mentre «tutto ciò che è oscuro può appartenere forse ad altre scienze, ma non al diritto»³⁴. La chiarezza, tuttavia, non è oggetto di definizione normativa, né a tale qualità degli atti processuali il legislatore riferisce prescrizioni esplicite. Piuttosto, il bisogno di chiarezza è sotteso alle norme dettate con riguardo ad una diversa caratteristica degli atti: la sinteticità. Si prescrive, infatti, normativamente che i provvedimenti del giudice e gli atti delle parti siano redatti in maniera sintetica. L’accento è dunque posto sull’esigenza di sinteticità (correlata al principio di ragionevole durata del processo) più che sull’esigenza di chiarezza, anche perché quest’ultima – ancor più della sinteticità – è difficile da assicurare con

³² Lanza, 2009, 23.

³³ Lanza, 2009, 23. Il richiamo è a Sartori, 1999.

³⁴ Scialoja, 1911, 942.

prescrizioni di qualsiasi tipo, pur rimanendo una caratteristica basilare di ogni atto funzionale al corretto svolgimento dell'attività giudiziaria.

Tale orientamento costituisce un importante indice del fatto che la direzione verso la quale siamo proiettati è quella di evitare ogni sovrabbondanza che allunga il processo e che fa “saltare” i termini della ragionevole durata imposti dalla Costituzione. Un processo, infatti, per poter essere definito “giusto”, dovrebbe svolgersi in tempi ragionevolmente contenuti, per cui l'eccessiva lunghezza degli atti processuali danneggia, in primo luogo, la parte che ha ragione in quanto, nel ritardo, vede lesa il proprio diritto di difesa (garantito mediante l'art. 24 Cost. e tutelato, in quanto inviolabile, dall'art. 2 Cost. nella forma più ampia). Ma danneggiata è anche – indirettamente – la collettività, poiché la giurisdizione è risorsa limitata della quale occorre razionalizzare l'impiego. La richiesta di atti di lunghezza contenuta, quindi, non sarebbe un detrimento del diritto di difesa, né precluderebbe l'esposizione esauriente dei fatti e delle argomentazioni. Al contrario, è proprio la trattazione prolissa ad essere vista come causa dell'indebolimento dell'efficacia dell'atto (dato di comune esperienza, ad esempio, nelle impugnazioni): sicché adottare una dimensione adeguata significherebbe rendere effettivo il diritto di difesa eliminando tutto ciò che è superfluo e, soprattutto, poco chiaro³⁵.

L'espressione “sinteticità e chiarezza” – si legge ancora nella citata relazione – è divenuta così un'endiadi, in cui la prima è quasi sempre premessa alla seconda: ma è importante puntualizzare che la chiarezza dev'essere considerata il fine, mentre la sinteticità soltanto il mezzo per raggiungere quel fine. La chiarezza degli atti processuali, infatti, non è un requisito teso soltanto a soddisfare (indirettamente) l'esigenza di rapidità della risposta giudiziaria, ma è in grado di favorire anche la qualità della risposta stessa: obiettivo cui il giusto processo deve mirare, non meno di quanto esso miri alla celerità. Infatti, le indicazioni sulla corretta struttura del discorso hanno il merito di aiutare la progressione logica del ragionamento, escludendo l'inutile ripetitività dell'argomentare e favorendo un confronto costruttivo tra le parti e con il giudice. La sinteticità, pertanto, va intesa come canone per una nuova modalità di scrittura degli atti volta alla concretezza, alla chiarezza e all'incisività:

³⁵ Altro elemento posto in evidenza dal Gruppo di lavoro è quello della comprensibilità degli atti del processo, considerato che il controllo sull'esercizio della giurisdizione non si può attuare solo in via endo-processuale (attraverso i rimedi apprestati dal codice rispetto alle decisioni del giudice), ma deve essere necessariamente rimesso anche alla comprensione che della giurisdizione abbia il cittadino, nel cui nome la giustizia viene amministrata. È questo un concetto richiamato spesso anche in ambito europeo. Per limitare la citazione a due recentissimi atti: il rapporto del 21 aprile 2016 sull'azione degli Stati membri del Consiglio d'Europa rispetto alla Raccomandazione del Comitato dei Ministri Rec(2010)12 in tema di indipendenza, efficienza e responsabilità dei giudici (si afferma che le sentenze dovrebbero essere scritte in “clear language”, agevolmente comprensibile dal pubblico, e si invitano gli Stati ad intraprendere azioni adeguate per un progresso in tal senso); e il parere n. 11 (2016) in tema di qualità ed efficienza del lavoro dei procuratori approvato il 18 novembre 2016 dal Consiglio consultivo dei procuratori europei, istituito dal Consiglio d'Europa (ove sono enunciati analoghi concetti riguardo al pubblico ministero).

L'osservanza del dovere di sinteticità spetta, in egual misura, all'avvocato nella redazione degli atti di parte ed al giudice nella stesura dei provvedimenti, così come al pubblico ministero. Il primo dovrà, infatti, svolgere la difesa adottando uno schema sintetico nell'espone le ragioni a sostegno del suo assistito e nel contrastare gli argomenti della controparte, utilizzare un linguaggio chiaro ed evitare le ripetizioni; analogamente dovrà operare il rappresentante della parte pubblica. Il giudice dovrà redigere una sentenza chiara e sintetica, che dia conto dei processi logici che hanno condotto alla decisione, di modo che la stessa non possa che apparire come la necessaria conclusione dei presupposti da cui ha preso le mosse il processo: la descrizione del fatto, l'individuazione delle norme applicabili, la soluzione delle questioni che si pongono rispetto alla fattispecie concreta. Non gioverebbe però al processo un singolo atto caratterizzato da ottima sintesi, razionalità espositiva ed organizzazione logica e strutturale: ogni atto processuale, infatti, è influenzato dai precedenti e si riverbera sui successivi, in una sequenza organica³⁶.

Calate nell'ambito del processo penale, tali esigenze dovrebbero condurre ad una maggiore precisione nella formulazione delle imputazioni, ad uno stile "grave sì ma semplice e chiaro". Per quanto riguarda gli atti di impugnazione, dovrebbero essere caratterizzati da parole trasparenti piuttosto che da "frasi insolite e periodi pazzi", secondo le raccomandazioni già formulate agli inizi dell'Ottocento dal noto magistrato napoletano Niccola Nicolini³⁷.

Riferimenti bibliografici

- Ballantine W. (1883). *Some experiences of a barrister's life*. Londra: Bentley.
- Bentini G. (1927). *Le macchie sulla toga. Psicologia dell'avvocato*. Napoli: Morano.
- Breggi L. (2012). La semplificazione del linguaggio giuridico negli atti processuali. *Cultura e diritti per una formazione giuridica*. a. I, n. 2.
- Comi V., Dominici G. (2012). *L'argomentazione giudiziale e il suo controllo in Cassazione. Atti del Convegno. Lipari, 10 settembre 2011*. Roma: Aracne.
- Criscuolo A. (1929). Come si prepara un'arringa?, in Galdi D., *Penalisti d'Italia*, Napoli: La Toga, pp. 30-39.

³⁶ Relazione del Gruppo di lavoro sulla sinteticità degli atti processuali, 2016, 3. Tali esigenze potrebbero condurre alla introduzione di nuove norme codicistiche che, per quanto attiene il processo penale, prevedono la formulazione di un art. 109-bis cod. proc. pen. rubricato "Principio di sinteticità degli atti" ed avente, anche per la sua collocazione sistematica, portata generale rispetto all'intero processo penale; e a disposizioni specifiche del settore delle impugnazioni, che investono gli artt. 523, 581, 606 e 614 del codice di rito.

³⁷ Nicolini, 1831, 479: «È singolare la smania di alcuni che per isfuggire modi di dire che ad essi sembran volgari, sostituiscono alcune loro frasi a quelle della legge, quasi che il dir *furto, omicidio, incendio, adulterio*, ed anche *processo, istruzione delle pruove, periti, azione, eccezione, gran-corte criminale, corte suprema di giustizia ec. ec.* sia un usar voci non degne d'uno spirito colto; e così riempiono le decisioni di frasi insolite, di periodi pazzi, e di strani nomi da fare spiritare i cani».

De Cataldo Neuburger L. (2000). *Esame e controesame nel processo penale: diritto e psicologia*. Padova: Cedam.

Ferrua P. (2012). L'argomentazione nel processo penale: paralogismi e fallacie, in Comi V., Dominici G. (2012). *L'argomentazione giudiziale e il suo controllo in Cassazione. Atti del Convegno. Lipari, 10 settembre 2011*. Roma: Aracne.

Ghisalberti C. (1994). Processo penale, in *Enciclopedia italiana – V appendice*. Roma: Treccani.

Gramellini M. (2006). *Volgarità dilagante. La parola scritta ci salverà*. La Stampa, 20 giugno 2006.

Gullotta G. (1990). *Strumenti concettuali per agire nel nuovo processo penale*. Milano: Giuffrè.

Lanza L. (2009). *La motivazione della sentenza penale: decidere, scrivere, argomentare*. Roma: CSM – Nona Commissione – Tirocinio e formazione professionale.

Nicolini N. (1831). *Della procedura penale nel Regno delle Due Sicilie esposta da Niccola Nicolini con le formole corrispondenti*. Parte III, vol. II. Napoli: stamperia di M. Criscuolo.

Perelman C. (2005). *Teoria e pratica dell'argomentazione. Antologia degli scritti*. A cura di G. Furnari Luvalà. Soveria Mannelli: Rubbettino.

Ponzoni L. (2015). Cross examination: un bilancio e un (tentativo di) rilancio ad un quarto di secolo dall'introduzione del nuovo codice di rito. *Diritto penale contemporaneo*, 30 gennaio 2015.

Sartori G. (1999). *Homo videns*. Bari: Laterza.

Scialoja V. (1911). Diritto pratico e diritto teorico. *Rivista del diritto commerciale*, I.

Traversi A. (2009). *La difesa penale. Tecniche argomentative e oratorie*. Milano: Giuffrè.

Vinci S. (2013). *Alessandro Criscuolo. Un avvocato tra età liberale e fascismo. Antologia di scritti editi ed inediti*. Napoli: ESI.

Vinci S. (2007). *Genuzio Bentini. La deontologia dell'avvocato penalista*. Taranto: Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

Wellman F.L. (2009). *L'arte della cross-examination* a cura di G. Frigo. Milano: Giuffrè.